SENATO DELLA REPUBBLICA

IV LEGISLATURA

7ª COMMISSIONE

(Lavori pubblici, trasporti, poste e telecomunicazioni e marina mercantile)

VENERDÌ 27 NOVEMBRE 1964

(28ª seduta, in sede deliberante)

Presidenza del Presidente GARLATO

INDICE

DISEGNO DI LEGGE

« Nuove disposizioni per accelerare la ricostruzione e la rinascita delle zone colpite dal terremonto dell'agosto 1962 » **(837)** (*D'iniziativa dei deputati Sullo ed altri*) (*Approvato dalla Camera dei deputati*) **(Discussione e approvazione):**

PRESIDENTE, *f.f. relatore* . *Pag.* 401, 409, 411, 412
CORBELLINI 411
CROLLALANZA 404, 411
DE' COCCI, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici* 406, 409, 411
DE UNTERRICHTER 408, 409
GAIANI 407
GENCO 405, 406, 411
INDELLI 408
RESTAGNO 406, 409

La seduta è aperta alle ore 10.

Sono presenti i senatori: Corbellini, Crollalanza, De Unterrichter, Fabretti, Ferrari Giacomo, Florena, Focaccia, Gaiani, Garlato, Genco, Giancane, Guanti, Indelli, Lombardi, Massobrio, Restagno, Spataro, Vergani, Vidali e Zannier.

Interviene il Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici de' Cocci.

GUANTI, *Segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.*

Discussione e approvazione del disegno di legge d'iniziativa dei deputati Sullo ed altri: « Nuove disposizioni per accelerare la ricostruzione e la rinascita delle zone colpite dal terremoto dell'agosto 1962 » (837) (*Approvato dalla Camera dei deputati*)

PRESIDENTE, *f. f. relatore.* L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge di iniziativa dei deputati Sullo, D'Arezzo, Valiante, Lettieri e Amodio: « Nuove disposizioni per accelerare la ricostruzio-

ne e la rinascita delle zone colpite dal terremoto dell'agosto 1962 », già approvato dalla Camera dei deputati.

Dichiaro aperta la discussione generale; data l'assenza del relatore, senatore Deriu, se non si fanno osservazioni, farò io stesso una breve relazione sul disegno di legge.

Onorevoli senatori, prima di entrare nel merito di questo provvedimento, desidero richiamarmi ad una dichiarazione fatta ieri nella nostra Commissione dal Sottosegretario de' Cocci, che, cioè, tutte le volte che nel nostro Paese ci troviamo di fronte ad improvvise calamità naturali di una certa entità, corriamo ai ripari approvando norme che, pur se giustificate sotto il profilo della urgenza di provvedere e dei sentimenti che ci agitano, si rivelano poi sempre insufficienti o di difficile applicazione.

La carenza di una legge fondamentale che inquadri organicamente e stabilmente gli interventi dello Stato a favore delle zone e delle popolazioni colpite da calamità naturale ci ha dunque, fino a questo momento, impedito di programmare un piano organico di aiuti in caso di disastri come quello, per esempio, avvenuto nel Sannio e nell'Irpinia a seguito del terremoto del 1962 per il quale, con il presente, siamo giunti al terzo provvedimento di legge.

Infatti, le due precedenti leggi dell'ottobre 1962 e del novembre 1963 hanno presentato varie deficienze e difficoltà di applicazione. L'onorevole Sullo, assieme ad altri deputati, si è reso interprete delle necessità delle zone e delle popolazioni colpite sottoponendo all'esame del Parlamento il presente testo di legge il quale si propone tre scopi fondamentali: correggere le deficienze delle precedenti leggi emanate per far fronte ai danni prodotti dal terremoto dell'agosto 1962; adeguare i limiti di contributo dello Stato al mutato valore della moneta; e, infine, migliorare talune provvidenze seguendo l'esempio dei benefici concessi in occasione del disastro del Vajont.

Inquadrato, pertanto, in questo modo il problema, ritengo che sia utile passare all'illustrazione del contenuto dei singoli articoli per chiarirne il significato.

L'articolo 1 prevede che il limite di spesa ammissibile a contributo per la ricostruzione delle unità immobiliari nel Sannio e nell'Irpinia, che la legge dell'ottobre 1962 fissava in 3 milioni e mezzo e quella del novembre 1963, in taluni casi, stabiliva in 4 milioni e mezzo, venga ora elevato a lire 6 milioni, cifra che si avvicina sensibilmente a quella prevista per la ricostruzione nella zona del Vajont.

L'articolo 2 del provvedimento ammette ai benefici già concessi ai prestatori di lavoro subordinato, pubblici e privati, anche i pensionati, purchè questi dimostrino di non avere altri redditi.

L'articolo 3 prevede una variazione dei limiti di tempo per l'ultimazione dei lavori di riparazione, da sei mesi a dodici mesi, e per l'ultimazione dei lavori di ricostruzione, da 12 mesi a 18 mesi, a decorrere dalla data di comunicazione dell'approvazione della perizia o di concessione (e questa è un'aggiunta rispetto al primo comma dell'articolo 5 della legge dell'ottobre 1962 che con questo articolo si intende sostituire) dell'anticipazione di cui all'articolo 8; inoltre il contributo di cui all'articolo 3 della legge del 1962, è elevato del 10 per cento.

L'articolo 4, in analogia a quanto previsto per il Vajont, prevede che la spesa per la demolizione e lo sgombero dei materiali sulle aree di cui all'articolo 6 della legge 5 ottobre 1962, n. 1431, sia a carico dello Stato.

L'articolo 5 prevede la revoca dell'anticipazione per coloro che non abbiano iniziato i lavori entro i termini prescritti.

Nell'articolo 6 si prevede che gli enti indicati nel primo comma dell'articolo 14 della legge del 5 ottobre 1962, n. 1431, sostituito dall'articolo 5 della legge 4 novembre 1963, n. 1465, vengano autorizzati a sostituirsi ai proprietari, qualora questi ne facciano richiesta, nella ricostruzione delle unità immobiliari adibite ad esercizio artigianale o commerciale o professionale.

L'articolo 7, che sostituisce l'articolo 15 della legge 5 ottobre 1962, n. 1431, invece di parlare di « alloggi » che era un termine piuttosto generico, si riferisce ad « unità immobiliari » sulle quali gli enti costruttori hanno diritto di iscrivere una ipoteca a garan-

zia della eventuale differenza tra il costo dell'unità immobiliare e l'importo del contributo erogato a norma dell'articolo 3. L'articolo 7 stabilisce inoltre che tale differenza sarà rimborsata agli enti costruttori entro il termine massimo di 25 anni, al tasso d'interesse del 4 per cento.

L'articolo 8, nel primo comma, dà facoltà a coloro che entro i termini prescritti dal quarto comma dell'articolo 16 della legge 5 ottobre 1962, n. 1431, abbiano presentato domanda alla Cassa per il Mezzogiorno per ottenere i benefici previsti di optare, prima che sia stato emanato il decreto di concessione, per la procedura normale prevista per la ricostruzione o riparazione di fabbricati adibiti ad uso di civile abitazione ai sensi degli articoli 3 e 6 della legge 5 ottobre 1962, n. 1431.

Nel secondo comma, sempre dell'articolo 8, è poi stabilito che i proprietari di fabbricati rurali distrutti o danneggiati dal terremoto possono ricostruirli sia nel centro abitato, sia in agglomerati in altre contrade rurali nel territorio dello stesso Comune.

L'articolo 9 prevede invece la costituzione presso il Provveditorato alle opere pubbliche di Napoli di uno speciale ufficio della Cassa per il Mezzogiorno perchè possa provvedere agli adempimenti connessi all'attuazione degli articoli 16 e 17 della legge n. 1431 più volte citata.

L'articolo 10 poi viene a sostituire quasi integralmente l'articolo 18 di tale legge, le cui disposizioni si sono rivelate pressochè inapplicabili. Tale articolo, infatti, stabilisce che gli enti locali dovrebbero contribuire alla ricostruzione degli edifici e delle opere pubbliche di loro competenza con l'80 per cento della cifra globale, ricorrendo per il 20 per cento al mutuo. Evidentemente, il meccanismo dei mutui, per la povertà della finanza locale e per le difficoltà frapposte dagli organismi di Stato destinati a concederli, non ha funzionato: si ritiene, pertanto, opportuno — questo appunto prevede l'articolo 10 in esame — che, entro limiti globali annui di spesa determinati dal Ministro dei lavori pubblici di concerto con il Ministro del tesoro, la ricostruzione e la riparazione delle opere che interessano gli enti locali avvenga a totale carico dello Stato.

L'articolo 11, inoltre, prevede l'aggiunta all'articolo 21 della legge n. 1431, di un ulteriore comma che stabilisce che i piani di risostruzione hanno valore di piani particolareggiati di esecuzione.

L'articolo 12 sostituisce l'articolo 8 della legge 4 novembre 1963, n. 1455, nel quale era previsto l'intervento dell'INFIR per la concessione di mutui a favore dei Comuni nell'attuazione dei piani di zona. Tale sistema si è dimostrato del tutto improduttivo, per cui si rende necessario abbandonarlo: con l'articolo 12 del presente disegno di legge, pertanto, si autorizza il Ministero dei lavori pubblici a procedere a totale carico dello stanziamento di cui all'articolo 1 del provvedimento in esame ed in sostituzione dei Comuni alle espropriazioni delle aree edificabili ricadenti nei piani di zona o nei piani di ricostruzione, nonchè alle espropriazioni delle aree ricadenti nei piani di zona e destinate alla viabilità pubblica, assegnandole gratuitamente ai Comuni medesimi per l'attuazione di tali piani.

Con l'articolo 13 viene prorogato ulteriormente al 30 giugno 1965 il termine per la elaborazione dei piani regolatori generali fissato dall'articolo 22 della legge 5 ottobre 1962, n. 1431, termine già prorogato una prima volta al 10 novembre 1964 dalla legge 4 novembre 1963, n. 1465.

L'articolo 14 stabilisce che la gestione delle opere e la concessione dei contributi previsti dal presente provvedimento a carico del Ministero dei lavori pubblici sono demandate ai Provveditorati alle opere pubbliche competenti per territorio.

L'articolo 15 invece estende ai fabbricati riparati, limitatamente ad un periodo di 15 anni, l'esenzione venticinquennale dall'imposta sui fabbricati prevista per le ricostruzioni.

Su tale articolo si è soffermato particolarmente il parere della Commissione finanze e tesoro, di cui tra breve vi darò comunicazione.

Gli articoli 16 e 17 stabiliscono rispettivamente che tutte le precedenti disposizioni si applicano anche ai lavori di ricostruzione

e di riparazione di edifici non ancora ultimati alla data di entrata in vigore della legge 31 maggio 1964, n. 357, e che il termine per richiedere i benefici previsti è di otto mesi a decorrere dalla pubblicazione del presente provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale*.

Con l'articolo 18, infine, vengono abrogate tutte le disposizioni in contrasto con il disegno di legge che stiamo esaminando.

Comunico ora agli onorevoli colleghi che sul disegno di legge in esame la 5ª Commissione ha espresso il seguente parere:

« La Commissione finanze e tesoro, esaminato il disegno di legge n. 837, deve manifestare preoccupazione per quanto disposto in vari articoli del provvedimento, sia per quel che attiene l'entità dell'onere che sorgerebbe per il bilancio dello Stato, sia per quel che attiene la copertura finanziaria del medesimo.

La Commissione ritiene, in particolare, di non poter accettare la norma di cui all'articolo 15, relativa all'esonero dall'imposta sui fabbricati, e dalle relative sovraimposte, dei fabbricati " riparati ", limitatamente ad un periodo di 15 anni. Evidentemente, in materia fiscale non possono essere fatte concessioni di questo tipo.

Quanto sopra osservato, la Commissione finanze e tesoro comunica di non opporsi all'ulteriore corso del provvedimento, eccezione fatta per quel che concerne l'articolo 15, a condizione che il rappresentante del Ministero dei lavori pubblici, in sede di Commissione di merito, dichiari esplicitamente che sussistono adeguate disponibilità negli stanziamenti in bilancio per il periodo semestrale 1964 e per l'esercizio 1965 e che non si prevedano conseguenze di spesa ulteriori per gli anni futuri ».

Effettivamente, l'espressione «riparati », contenuta nell'articolo 15 del disegno di legge è oltremodo vaga e tale da suscitare forti perplessità. Non so, pertanto, se di fronte ad una preclusione e ad una riserva così nette e sostanziali da parte della 5ª Commissione su tale articolo, noi abbiamo la facoltà di approvare comunque il disegno di legge sottoposto al nostro esame. È necessaria peraltro, indipendentemente da qualsiasi altra considerazione, una dichiarazione del Ministero circa la sussistenza di disponibilità adeguate per la copertura finanziaria dell'onere derivante dall'attuazione del presente provvedimento.

CROLLALANZA. Prendo atto con viva soddisfazione del riconoscimento, avvenuto ieri da parte del rappresentante del Ministero dei lavori pubblici, della necessità di procedere al più presto alla emanazione di una legge generale che inquadri organicamente e stabilmente gli interventi dello Stato a favore delle zone e delle popolazioni colpite da calamità naturali. E ne sono tanto più lieto in quanto da anni non solo da parte mia, ma anche da parte di altri colleghi sono stati prospettati sia in Assemblea che in Commissione gli inconvenienti che derivano dal fatto che in ogni occasione di calamità, che purtroppo si verificano con non poca frequenza data anche la natura idrogeologica del nostro territorio, si è costretti ad emanare una nuova legge sia perchè non esiste un limite di impegno adeguato nel bilancio del Ministero dei lavori pubblici, sia perchè la casistica da calamità a calamità cambia completamente in rapporto non solo agli umori o agli slanci dei Ministri che si trovano in un determinato momento al Dicastero dei lavori pubblici, ma anche alle maggiori richieste che trovano accoglimento o meno da parte degli organi di Governo.

Di conseguenza avviene che in occasione di ogni calamità chi concede tiene presente alcune richieste; successivamente però all'atto pratico i rappresentanti delle zone calamitate fanno appello ad una legge successiva più favorevole sotto determinati aspetti, per cui si manifesta la necessità di modificare il provvedimento precedentemente adottato, creando in tal modo un campionario di disposizioni che riguardano alluvioni, terremoti, o comunque calamità pubbliche.

Ed il disegno di legge oggi al nostro esame conferma quanto ho detto in precedenza: il disastro del Vajont, infatti, avendo naturalmente giustificato provvedimenti di più larga portata data l'eccezionalità e la gravi-

tà del fenomeno, ha dato luogo all'emanazione di una legge ancora più favorevole di quelle precedenti. Tale legge rappresenta ora per le calamità precedenti al disastro del Vajont, e per quelle che verranno, purtroppo, in futuro, il parametro verso il quale si rivolgeranno tutte le richieste: io mi domando, però, se questo è proprio il parametro che deve rappresentare la giusta misura di intervento dello Stato sia per quanto si riferisce alle ricostruzioni o alle riparazioni di centri abitati di competenza dei privati, sia per quanto si riferisce alle ricostruzioni o alle riparazioni di opere pubbliche di competenza degli enti locali.

È necessario, quindi, emanare una legge organica precisa e chiara che contempli anche una casistica, stabilendo cioè i casi in cui si deve intervenire in misura maggiore o minore, in modo che questa diventi una volta per sempre la legge fondamentale in materia di calamità naturali.

Rimane da risolvere il problema finanziario: tale problema, però, a mio avviso — come ho già rivelato in altra circostanza — è senz'altro superabile nel senso che non è necessario che la legge organica sia una legge finanziaria. La legge da tutti auspicata dovrà fissare soltanto i criteri da seguire, mentre la legge di bilancio, annualmente, in rapporto alle possibilità dello Stato dovrà assegnare sul bilancio dei lavori pubblici un limite di impegno tenendo conto di quella che più o meno è la media delle calamità che si verificano nel nostro Paese. Quel limite poi potrà anche rivelarsi insufficiente: in tal caso verrà predisposta una apposita legge finanziaria di integrazione del limite di impegno; ma è assurdo, secondo il mio parere, che in una legge di quel tipo si dettino le norme nuove e si fissino i mezzi finanziari per far fronte agli oneri derivanti dalla loro attuazione.

Fatta questa premessa, desidero dichiarare che, tenuto conto del fatto che nel Sannio e nell'Irpinia le cose purtroppo non procedono come avrebbero dovuto procedere anche a causa della frettolosità con cui furono adottati determinati provvedimenti, non mi oppongo all'approvazione del presente disegno di legge, in modo da venire incontro alle esigenze delle popolazioni disastrate e di supplire alle deficienze degli enti locali, che specialmente nel Mezzogiorno in simili occasioni si trovano, per mancanza di fondi, nella impossibilità di fronteggiare la situazione.

Rimangono naturalmente le riserve per quanto si riferisce all'articolo 15, in quanto sembra anche a me assai pericoloso fissare un concetto come quello stabilito dall'articolo in questione; in base ad esso la semplice caduta di un cornicione in conseguenza di un avvenimento sismico e la successiva riparazione giustificherebbe la richiesta di esenzione dell'edificio dall'imposta sui fabbricati per 15 anni!

Giustamente, quindi, la Commissione finanze e tesoro ha trovato in tale norma motivo di opposizione, in quanto a mio avviso essa non si deve preoccupare soltanto della copertura del provvedimento, ma anche di quelli che possono essere i mancati introiti dello Stato a causa dell'applicazione di una disposizione come quella prevista dall'articolo 15 del disegno di legge in discussione.

GENCO. Condivido le dichiarazioni e le osservazioni del senatore Crollalanza, cui vorrei aggiungerne altre due, pur dichiarando fin d'ora di essere favorevole all'approvazione di questo disegno di legge.

Il secondo comma dell'articolo 8 stabilisce che: « I proprietari di fabbricati rurali distrutti o danneggiati dal terremoto possono anche effettuarne la ricostruzione sia nel centro abitato sia in agglomerati, esistenti o in formazione, in altre contrade rurali nel territorio dello stesso Comune ». Ora, a questo proposito, sarebbe forse il caso di introdurre una modifica nel senso che i proprietari di cui sopra siano autorizzati a ricostruire fabbricati oltre che nello stesso Comune anche in Comuni limitrofi.

Infatti, la divisione tra il territorio di un Comune e quello di un'altro esiste solo sulla carta mentre, in pratica, è assai difficilmente percepibile; pertanto, in base al disposto dell'articolo 8 di questo provvedimento, anche lo sconfinamento di 100 metri farà perdere al proprietario che costruisce un

fabbricato in una zona appartenente al catasto agrario di un altro Comune i benefici di cui al presente disegno di legge.

DE' COCCI, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici.* Effettivamente, anche per la ricostruzione dei fabbricati danneggiati dalla guerra si è seguìto il criterio indicato dal senatore Genco.

GENCO. Poichè l'onorevole Sottosegretario vi ha fatto cenno, ricorderò che ciò fu reso possibile da un emendamento da me proposto al disegno di legge riguardante la ricostruzione degli edifici danneggiati da eventi bellici. Comunque, per il caso presente mi rimetto alle decisioni della Commissione senza insistere per l'accoglimento della mia tesi.

Per quanto riguarda l'articolo 15, per il quale dovremo tener in giusto conto le riserve espresse nel parere della 5ª Commissione, ritengo che, dal punto di vista formale, questo contenga una contraddizione in termini.

Infatti, esso stabilisce che « L'esenzione venticinquennale dall'imposta sui fabbricati... è estesa ai fabbricati riparati, limitatamente ad un periodo di 15 anni », il che, ripeto, non mi sembra formalmente corretto.

RESTAGNO. Desidero anch'io dichiarare che esprimerò voto favorevole a questo disegno di legge, che va incontro ad esigenze che tutti comprendono e valutano per la loro necessità.

Vorrei, tuttavia, ricordare che proprio in questa sede, e in occasione dell'esame di un disegno di legge del genere di quello che ci sta dinanzi, ebbi a presentare un ordine del giorno, approvato all'unanimità da tutti i Commissari, e dall'allora Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici onorevole Spasari, con il quale si chiedeva al Governo l'emanazione di una legge organica circa gli interventi dello Stato a favore delle zone e delle popolazioni colpite da calamità naturali per le quali, fino ad oggi, si è proceduto in maniera frammentaria e non perequata.

Colgo l'occasione della discussione di queste norme per accelerare la ricostruzione e la rinascita delle zone colpite dal terremoto del 1962, per pregare il Sottosegretario de' Cocci di voler prendere in seria considerazione l'ordine del giorno al quale ho accennato in quanto è da tutti riconosciuta come improrogabile la necessità di regolare, in base a criteri uniformi, tutta la materia delle provvidenze statali in caso di calamità naturali.

Vorrei inoltre domandare all'onorevole de' Cocci se non sarebbe il caso di estendere le norme di cui stiamo trattando, oltre che ai danneggiati dal terremoto del 1962, anche ai danneggiati da terremoti avvenuti in precedenza. Ritengo infatti che non possano essere dimenticate le tristi condizioni in cui vivono ancora molti dei terremotati del 1905 e del 1908 a Messina e Reggio Calabria e del 1915 nella Marsica, in quanto questa povera gente da anni vive in baracche, priva delle più basilari comodità!

Non posso fare a meno, onorevole Sottosegretario, di raccomandarle la risoluzione dei problemi relativi agli abitanti di Avezzano, Sora e Comuni limitrofi che, nella maggior parte dei casi, non hanno ancora visto ricostruite le proprie abitazioni, e non posso neanche pensare che, nella compilazione della legge organica da tutti auspicata, non si terrà conto di quanti, in tutta Italia, danneggiati da terremoti, alluvioni o altri disastri piccoli e grandi, non hanno ancora ricevuto alcun aiuto dallo Stato.

Infatti, pur essendo d'accordo che la legge generale che verrà predisposta dovrà guardare all'avvenire, ritengo che non sarebbe giusto dimenticarci di quanti hanno sofferto nel passato e purtroppo, ancora in molti casi, soffrono anche ora.

Concludendo, ripeto di essere favorevole all'approvazione di questo disegno di legge. Per quanto riguarda l'articolo 15, ritengo che — magari con un ordine del giorno — possa esserne chiarito il significato e la portata, in modo da tranquillizzare la 5ª Commissione.

DE' COCCI, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici.* A conclusione della

discussione fornirò chiarimenti tali da poter fugare le preoccupazioni espresse dalla Commissione finanze e tesoro a proposito dell'articolo 15 di questo provvedimento.

G A I A N I . Lo studio di una legge organica per le provvidenze a favore dei colpiti da calamità naturali ritengo sia oramai riconosciuto da tutti come improrogabile ed assolutamente necessario.

In questa materia, infatti, come è stato rilevato da quanti sono intervenuti nella discussione, si è finora proceduto in modo frammentario e, tanto per portare un altro esempio oltre quelli già citati, ricorderò che per le alluvioni nel Polesine sono state approvate ben cinque leggi successive, ciascuna, però, diversa dall'altra, non solo per i criteri in base ai quali le provvidenze venivano erogate, ma anche per quanto riguardava i finanziamenti. A questo proposito c'è infatti da dire che i fondi stanziati annualmente nei bilanci dei Lavori pubblici per provvedere ai bisogni dei disastrati sono sempre stati così esigui per cui, anche nel caso di alluvioni di portata modesta, non si è potuto con essi indennizzare mai completamente i colpiti o ricostruire le opere pubbliche distrutte.

È stato dunque con viva soddisfazione che abbiamo appreso ieri dal Sottosegretario de' Cocci la prossima costituzione di una Commissione per lo studio di una legge organica sulle provvidenze ai colpiti da pubbliche calamità naturali e sono anch'io del parere, come altri oratori intervenuti nel dibattito, che tale legge debba contenere principi e criteri generali da applicarsi in tutti i casi senza far riferimento a finanziamenti i quali, invece, dovrebbero essere annualmente stabiliti in misura adeguata.

Non avrebbe, infatti alcun significato stabilire, in sede di legge generale, un finanziamento di uno o di 100 milioni o miliardi, mentre invece sarà più opportuno stanziare, di anno in anno, i fondi necessari che, qualora non venissero utilizzati, come c'è da augurarsi, dovrebbero essere riportati negli esercizi successivi.

In occasione delle provvidenze stabilite a favore del Vajont si deve riconoscere che il Governo ha fatto per la prima volta uno sforzo notevole per andare incontro il più possibile ai bisogni delle popolazioni colpite e di questo non possiamo che prendere atto con viva soddisfazione.

Anche il disegno di legge al nostro esame, del resto, prevede provvidenze maggiori a favore dei terremotati dell'agosto del 1962 adeguandole a quelle già approvate per il Vajont.

Per esempio, mentre le precedenti leggi del 1962 e del 1963 stabilivano, rispettivamente, in 3 milioni e mezzo ed in 4 milioni e mezzo il limite di spesa ammissibile a contributo per la ricostruzione delle unità immobiliari nel Sannio e nell'Irpinia, l'articolo 1 del provvedimento in esame eleva tale contributo a lire 6 milioni, il che è ragionevole.

Vorrei pregare, pertanto, l'onorevole Sottosegretario di Stato, come presidente della Commissione ministeriale alla quale ho accennato, di tenere conto del fatto che i criteri fondamentali della nuova legge organica dovranno fissare anche i limiti dei contributi, non solo per quanto riguarda le unità immobiliari e le attività economiche, industriali, artigianali e turistiche, ma anche per quanto riguarda l'agricoltura. È necessario considerare, infatti, che vi sono dei tipi di calamità, ad esempio le alluvioni, che pur non arrecando gravi danni alle abitazioni e alle attività economiche, arrecano peraltro danni gravissimi all'agricoltura.

Un discorso a parte meritano poi i danni alle masserizie: a questo proposito anzi desidero rilevare che mai — ad esclusione delle ultime leggi per il Vajont — sono stati adottati provvedimenti, in questa materia, che contemplassero anche il risarcimento dei danni per le masserizie perdute; ritengo assolutamente necessario che in una futura legge si tenga conto anche di questo aspetto del problema.

Concludo il mio intervento dichiarando, anche a nome del Gruppo al quale appartengo, che darò il mio voto favorevole al disegno di legge sottoposto al nostro esame. Per quanto si riferisce in particolare all'articolo 15, sul quale ha richiamato la nostra attenzione la Commisisone finanze e tesoro,

devo dire che anche io sarei favorevole al suo mantenimento nel testo che ci è pervenuto dall'altro ramo del Parlamento; sono del parere che sarà molto difficile che si verifichino degli abusi, dal momento che si dovrà trattare comunque di fabbricati danneggiati nell'agosto del 1962, che potranno ottenere l'esenzione fiscale di cui trattasi soltanto se riparati con il contributo dello Stato, che — come è noto — viene concesso previo decreto del Ministro dei lavori pubblici.

I N D E L L I . Il disegno di legge in esame viene a sanare una situazione insostenibile e con esso gli onorevoli Sullo, D'Arezzo, Valiante, Lettieri e Amodio si sono fatti portavoce delle esigenze della zona Sannio-irpina, della zona del Vulture, sconvolta dal terremoto del 1962; l'onorevole Sullo in particolare, recatosi sul posto subito dopo la sciagura, ha potuto ascoltare direttamente gli appelli di tanta povera gente e, quindi, conosce per esperienza personale la situazione.

È vero che molte cose sono state fatte, ma la Cassa per il Mezzogiorno si trova nell'impossibilità di fronteggiare le ulteriori esigenze delle popolazioni per mancanza di fondi, così che gli edifici rurali non sono stati ricostruiti o lo sono stati soltanto parzialmente. Gli interventi statali sono ancora insufficienti, nonostante le leggi che si sono succedute: occorre dare maggiori contributi ai privati, bisogna intervenire a favore degli enti pubblici. E lo Stato deve provvedere con un unico criterio per tutte le zone disastrate!

Questi sono i motivi per i quali io ritengo che il provvedimento in discussione deve essere approvato all'unanimità, superando anche le difficoltà sollevate a proposito dell'articolo 15. Il Parlamento deve avere una viva sensibilità nei confronti di tutti coloro che sono stati colpiti; faccio appello al buon senso degli onorevoli colleghi nell'invitarli ad approvare senza indugio il disegno di legge in esame.

D E U N T E R R I C H T E R . Ho preso atto con viva soddisfazione del fatto che l'onorevole Sottosegretario de' Cocci intende farsi promotore di una legge generale in materia di pubbliche calamità.

Il provvedimento, pertanto, è in buone mani (ricordo, infatti, con quale fatica l'onorevole de' Cocci è riuscito a varare la legge sui bacini montani, che ha avuto dei riflessi notevolissimi in campo sociale), ma è necessario tenere presente che tale legge organica di solidarietà nazionale si dovrà riferire non solo alla ricostruzione delle opere pubbliche, ma anche alla soluzione dei problemi riguardanti l'agricoltura e ad altri problemi che sarebbero di stretta competenza del Ministero dell'interno.

Ora, perchè un provvedimento del genere possa raggiungere effettivamente i suoi scopi, è nostro dovere stabilire che esso vale solo per il futuro, in modo che mai sia invocato per rimediare danni verificatisi in occasione di disastri del passato; altrimenti, la preoccupazione di non mettere sulle spalle della collettività oneri per il passato, che questa non potrebbe sopportare, finirebbe per impedirci di creare una legge buona per l'avvenire. La ragione che ci porta peraltro a ritenere oggi ragionevole e doveroso il provvedimento in esame e che ci induce ad estendere ad esso le provvidenze che sono state previste per il Vajont è determinata dal fatto che si tratta di una calamità ancora recente, le cui piaghe sono ancora aperte: io ritengo, però, che con gli interventi che si riferiscono al passato sia necessario arrestarci all'odierno disegno di legge.

È logico, a mio avviso, che la legge organica che dovrà venire preveda anche una casistica delle calamità alle quali ci si vuole riferire: le maggiori calamità, che ci danno la misura di come può intervenire la collettività nazionale con la sua solidarietà, sono i terremoti e le alluvioni; ma oltre ai danni causati da queste sciagure dobbiamo occuparci anche dei danni causati da calamità di minore portata, come ad esempio da frane, da allagamenti di minore entità.

È opportuno, inoltre, a mio avviso, tenere presente in questa casistica una logica, doverosa distinzione tra quelle che sono vere e proprie calamità naturali e quelle

calamità (come la sciagura del Vajont) alla cui determinazione ha contribuito in modo determinante l'opera dell'uomo: non le colpe di un uomo, ma l'opera dell'uomo. Una cosa infatti, è il danno derivante da un terremoto o una alluvione, dovuto quindi a cause naturali, ed altra cosa è il danno che una popolazione subisce perchè la collettività aveva costruito un'opera che era destinata a dare un'utilità a tutti.

Vorrei pregare, comunque, l'onorevole Sottosegretario di Stato di permettere alla nostra Commissione di partecipare ai lavori per la elaborazione della nuova legge generale, affinchè possa dare qualche direttiva e qualche utile suggerimento al riguardo.

Sono favorevole, pertanto, all'approvazione del presente provvedimento, pur ritenendo la perplessità suscitata dall'articolo 15 pressochè insuperabile. Non vedo, infatti, per quale motivo oltre alla ricostruzione della casa crollata, magari già vecchia e cadente, la collettività debba provvedere anche ad esentare dal pagamento delle imposte il nuovo fabbricato, mentre quello vecchio demolito, viceversa, le pagava.

P R E S I D E N T E , *f.f. relatore.* Desidero anche far presente alla Commissione che lo stesso proponente di questo disegno di legge, onorevole Sullo, ha preso contatti con la 5ª Commissione a proposito di questo articolo 15 ed ha riconosciuto fondatissime le perplessità avanzate da tale Commissione tanto è vero che non avrebbe nulla in contrario all'introduzione di un emendamento, che si impegnerebbe a far approvare rapidamente anche alla Camera dei deputati, qualora pertanto si trovi una formulazione che riesca a delimitare la natura di queste « riparazioni ».

D E U N T E R R I C H T E R . Ripeto che, a mio avviso, non ha nulla a che fare con la solidarietà che si deve avere nei confronti di questi danneggiati il fatto che costoro, dopo aver avuta ricostruita nuovamente la casa, debbano anche godere della esenzione dalle tasse!

R E S T A G N O . Convengo con il senatore De Unterrichter quando afferma che, nella nuova legge organica che verrà compilata, si dovranno prevedere aiuti sempre maggiori nel malaugurato caso si verificassero in avvenire altri disastri del genere di quello in esame; però non posso essere d'accordo con l'onorevole collega quando afferma che non dobbiamo più preoccuparci delle situazioni determinatesi in conseguenza dei disastri avvenuti nel passato.

Questo non lo possiamo fare, senatore De Unterrichter, per una questione di elementare giustizia sociale, se soltanto teniamo presente, come ho già detto in un mio precedente intervento, che molte persone colpite dai terremoti degli anni passati vivono ancora in baracche! È nostro dovere fare qualcosa in favore di questa povera gente emanando, per esempio, una legge come quella che prevedeva l'eliminazione delle case malsane e che ha dato buoni risultati.

D E' C O C C I , *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici.* Per risolvere il problema fatto presente dal senatore Restagno è in corso di elaborazione un disegno di legge che prevede una congrua spesa proprio per riparazione e ricostruzione delle case danneggiate a seguito di pubbliche calamità.

P R E S I D E N T E , *f.f. relatore.* A nome di tutta la Commissione, ritengo di poter offrire all'onorevole Sottosegretario de' Cocci la nostra collaborazione nell'elaborazione di tutti i provvedimenti ai quali si è accennato, così importanti per tanta gente che è stata duramente colpita; ritengo infatti che tale collaborazione preventivata tra il Ministero dei lavori pubblici e la nostra Commissione, oltre che a farci guadagnare tempo, andrà a tutto vantaggio della più corretta stesura dei testi dei provvedimenti.

D E' C O C C I , *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici.* Ringrazio vivamente il Presidente e la Commissione tutta per la collaborazione che mi viene offerta e che anche io considero estremamente impor-

tante per un lavoro produttivo e fattivo.

Passando ora al provvedimento in esame, dirò, per tranquillità di tutti, che esso è stato lungamente dibattuto alla Camera dei deputati dove è stato anche formato un Comitato ristretto per uno studio più approfondito. Tornando quindi alla Commissione plenaria, il disegno di legge ha trovato il favore di tutte le parti politiche salvo, naturalmente, piccole sfumature di dettaglio.

Rispondo adesso alle obiezioni riguardanti l'articolo 15 perchè l'argomento è stato oggetto di diverse considerazioni da parte degli oratori intervenuti in sede di discussione generale.

Mi rendo conto, onorevole Presidente, delle preoccupazioni della 5ª Commissione circa il dettato dell'articolo 15, ma ritengo che, dopo gli schiarimenti che fornirò, esso potrà essere con piena tranquillità approvato nella sua attuale formulazione.

Comincio col dire che potranno ottenere l'esenzione fiscale in questione soltanto i fabbricati, danneggiati dal terremoto dell'agosto 1962, riparati con il contributo dello Stato, che viene concesso previo decreto del Ministro dei lavori pubblici.

Oltre queste considerazioni ne esiste ancora un'altra: quella prevista dal penultimo comma dell'articolo 11 della legge 5 ottobre 1962, n. 1431, in base alla quale, per la concessione del beneficio, rimane in ogni caso al Ministero dei lavori pubblici un potere di certificazione preliminare.

Pertanto, per la caduta di un cornicione e di pochi mattoni l'Amministrazione non promuoverà la procedura di indennizzo che, invece, verrà iniziata soltanto quando si tratti di gravi danni.

Un dato da tenere presente, inoltre, è che le zone del Sannio e dell'Irpinia sono tra le più povere e depresse d'Italia e che, pertanto, salvo pochissimi casi, si tratta di fabbricati molto modesti.

Ad ogni modo, per evitare ogni e qualsiasi speculazione, il Ministero dei lavori pubblici, con apposita circolare, raccomanderà l'applicazione più attenta e rigorosa di queste norme.

Passando ora alla seconda preoccupazione espressa dalla Commissione finanze e tesoro circa la copertura del provvedimento, dichiaro formalmente che sono sufficienti le disponibilità dei fondi già stanziati in bilancio per il periodo semestrale 1964 e per l'esercizio 1965; che, naturalmente, nulla viene minimamente innovato rispetto a quanto previsto dall'articolo 35 della legge 5 ottobre 1962, n. 1431.

Forniti questi schiarimenti, che ritengo dovrebbero tranquillizzare tutti gli onorevoli Commissari, dirò brevemente qualcosa circa la legge organica sulle provvidenze statali ai danneggiati da pubbliche calamità cui ho accennato anche nella seduta di ieri di questa Commissione.

Tale legge non potrà che riferirsi, e nel dire questo mi rivolgo particolarmente al senatore Restagno, a casi futuri, in quanto detterà norme di carattere generale; tuttavia, è allo studio un provvedimento di sanatoria per quanti sono stati danneggiati, negli anni passati, da altri terremoti. Naturalmente, come è facile comprendere, vi è un problema di copertura di queste spese ed anche di priorità dei problemi che si intendono risolvere.

Per esempio, vi dirò che nella mia regione, le Marche, negli anni 1943, 1950 e 1951 vi sono stati tre terremoti che hanno dato luogo a tre-quattro-cinque leggi di provvidenze; ebbene, malgrado l'emanazione di tutte queste norme, c'è ancora gente che, pur avendo ricostruito le proprie abitazioni, danneggiate, con regolare decreto del Ministero dei lavori pubblici, è ancora in attesa del contributo; esistono pertanto delle gravi obbligazioni dello Stato in questo campo e, quindi, si dovrà seguire un criterio di priorità nell'assegnazione dei pochi fondi di cui disponiamo.

Per quanto riguarda la costituzione della Commissione di studio per l'auspicata legge organica sugli interventi dello Stato a favore delle zone e delle popolazioni colpite da calamità naturali, sono veramente lieto di avere anche in questa sede, oltre che alla Camera dei deputati dove ho avuto l'onore di sostituire il Ministro nella discussione del bilancio del mio Dicastero, raccolto l'unanimità dei consensi. Questa unanimità mi fa particolarmente piacere in

quanto, avendo io l'idea di proporre la costituzione di questa Commissione per lo studio della legge in questione, avrò ogni cura affinchè questi lavori si svolgano nel modo più rapido e proficuo e con l'aiuto di voi tutti.

Oltre al Ministero dei lavori pubblici, saranno invitati a collaborare anche i Ministeri dell'interno, dell'agricoltura, dell'industria e del lavoro, per la parte del provvedimento che loro interesserà. Naturalmente, la legge non prevederà finanziamenti, per i quali invece, come del resto è stato auspicato anche in questa sede, si provvederà annualmente nella maniera più cospicua possibile, trasferendo negli esercizi successivi i fondi che rimarranno inutilizzati. In tal modo, si verrà a creare un fondo per far fronte alle calamità che si potranno verificare nel nostro Paese.

Vi ringrazio, quindi, del vostro consenso, e mi sento particolarmente impegnato. Ritengo che la Commissione di studio possa iniziare i suoi lavori forse anche prima di Natale: naturalmente gradirò molto i suggerimenti che potranno venire da questa Commissione del Senato, anzi io stesso li solleciterò. Sono d'accordo, infatti, sull'opportunità — già rilevata dall'onorevole Presidente — che le Commissioni parlamentari, avvalendosi anche dei rapporti di cordialità personale esistenti, diano un contributo anche alla elaborazione del disegno di legge in sede ministeriale, evitando così che questo arrivi alla discussione senza alcuna preparazione.

C R O L L A L A N Z A . Vorrei pregare l'onorevole Sottosegretario di Stato di chiamare possibilmente a far parte della Commissione di studio, in qualità di esperto, l'ex Presidente della nostra Commissione, ex Direttore generale dei servizi speciali, cioè dell'ufficio che si occupa delle calamità pubbliche al Ministero dei lavori pubblici, il senatore Domenico Romano; egli ha una competenza enorme in materia e, pertanto, è in condizione di portare un contributo notevole alla elaborazione della legge in questione.

D E' C O C C I , *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici.* Ringrazio il senatore Crollalanza della segnalazione: abbiamo bisogno, infatti, di gente che abbia voglia di lavorare e che abbia competenza in materia.

Ringrazio ancora vivamente gli onorevoli senatori per la sensibilità dimostrata nei confronti di questi problemi, in particolare sono molto lieto che si siano orientati verso l'approvazione del provvedimento nel testo pervenuto dalla Camera dei deputati.

P R E S I D E N T E *f.f. relatore.* A questo punto, però, devo richiamare ancora una volta l'attenzione degli onorevoli colleghi sul parere preclusivo della 5ª Commissione nei confronti dell'articolo 15.

In verità devo dire che sono un po' perplesso, in quanto non so se sia possibile, nonostante tale riserva, procedere all'approvazione del disegno di legge.

C O R B E L L I N I . Quando non si riferisce esplicitamente alla copertura finanziaria, il parere della Commissione finanze e tesoro costituisce solo un consiglio e non è preclusivo.

G E N C O . L'esenzione venticinquennale, che nell'articolo 15 viene ridotta a quindici anni, sussiste già tutte le volte che si demolisce un fabbricato perchè fatiscente e si ricostruisce *ex novo*: non vedo, pertanto, per quale motivo vogliamo fare, per così dire, i Borboni proprio nei confronti dei terremotati del Sannio e dell'Irpinia. (*Commenti*).

D E' C O C C I , *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici.* Mi si permetta di dire anzitutto che si tratta di un parere, a mio avviso, non formulato in maniera drastica, tassativa, perentoria. Tuttavia, se la Commissione finanze e tesoro troverà qualcosa da ridire sul nostro operato, si potrà sempre obiettare che il rappresentante del Governo ha dichiarato in primo luogo che potranno ottenere l'esenzione fiscale soltanto i fabbricati riparati col contributo dello Stato, il quale viene concesso previo decreto del Ministro dei lavori pubblici; in secondo luogo, che l'Amministrazione ha sempre un potere di controllo, attraverso la

potestà di certificazione preliminare, previsto per la concessione dei benefici dall'articolo 11 della legge 4 novembre 1963, n. 1465; in terzo luogo, che il Ministero si impegna a diramare istruzioni, mediante circolare, affinchè tale norma, di carattere eccezionalissimo, sia interpretata nella maniera più severa.

Prendo comunque su di me la responsabilità di insistere per l'approvazione immediata del provvedimento in esame.

P R E S I D E N T E , *f.f. relatore*. Ritengo che le ulteriori, precise e impegnative dichiarazioni fatte dall'onorevole Sottosegretario di Stato abbiano ormai eliminato del tutto le perplessità suscitate dalla formulazione dell'articolo 15 e che si possa, quindi, procedere con tranquillità all'approvazione del provvedimento.

Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo ora all'esame e alla votazione degli articoli, di cui do lettura:

Art. 1.

I limiti di contributo previsti dall'articolo 1 della legge 4 novembre 1963, n. 1465, sono elevati nelle misure previste dai primi quattro commi dell'articolo 4 della legge 4 novembre 1963, n. 1457, come risultano modificati dalla legge 31 maggio 1964, n. 357.

(*È approvato*).

Art. 2.

Il quinto comma dell'articolo 3 della legge 5 ottobre 1962, n. 1431, è sostituito dal seguente:

« Ai prestatori di lavoro subordinato, pubblici e privati, nonchè ai pensionati, compete in ogni caso il contributo di cui alla lettera *a*), sempre che a formare il reddito complessivo netto assoggettato a imposta complementare per l'anno 1961, i redditi diversi da quelli delle categorie *C*/1 e *C*/2 abbiano concorso per un importo complessivo non superiore a lire 300.000 ».

(*È approvato*).

Art. 3.

Il primo comma dell'articolo 5 della legge 5 ottobre 1962, n. 1431, è sostituito dal seguente:

« Per i lavori di riparazione ultimati entro dodici mesi e per quelli di ricostruzione ultimati entro diciotto mesi dalla data di comunicazione dell'approvazione della perizia o di concessione dell'anticipazione di cui all'articolo 8 il contributo di cui all'articolo 3 è elevato del 10 per cento ».

(*È approvato*).

Art. 4.

All'articolo 6 della legge 5 ottobre 1962, n. 1431, è aggiunto il seguente comma:

« La spesa per la demolizione e lo sgombero dei materiali sulle aree di cui al presente articolo è a carico dello Stato ».

(*È approvato*).

Art. 5.

All'articolo 8 della legge 5 ottobre 1962, n. 1431, è aggiunto il seguente comma:

« L'anticipazione è revocata qualora i lavori non abbiano inizio entro sei mesi dalla data di comunicazione della relativa concessione o entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge per le anticipazioni già concesse anteriormente ad essa, tranne proroga accordata per cause di forza maggiore dal Provveditore alle opere pubbliche ».

(*È approvato*).

Art. 6.

Gli Enti indicati nel primo comma dell'articolo 14 della legge 5 ottobre 1962, n. 1431, sostituito dall'articolo 6 della legge 4 novembre 1963, n. 1465, sono altresì autorizzati a sostituirsi ai proprietari che ne facciano richiesta dietro cessione del contributo loro

spettante, nella ricostruzione delle unità immobiliari adibite ad esercizio artigianale o commerciale o professionale.

Il secondo comma dell'articolo 14 della legge 5 ottobre 1962, n. 1431, modificato dall'articolo 6 della legge 4 novembre 1963, n. 1465, è soppresso con decorrenza dalla data di entrata in vigore della legge 5 ottobre 1962, n. 1431.

(*È approvato*).

Art. 7.

L'articolo 15 della legge 5 ottobre 1962, n. 1431, è sostituito dal seguente:

« Le unità immobiliari costruite ai sensi dell'articolo precedente sono di proprietà dei privati. Gli Enti costruttori hanno diritto di iscrivere su di essi ipoteca a garanzia della eventuale differenza tra il costo dell'unità immobiliare e l'importo del contributo erogato a norma dell'articolo 3.

Tale differenza sarà rimborsata agli Enti costruttori entro il termine massimo di 25 anni, al tasso di interesse del 4 per cento ».

(*È approvato*).

Art. 8.

Coloro che entro i termini prescritti dal quarto comma dell'articolo 16 della legge 5 ottobre 1962, n. 1431, e successive modificazioni, abbiano presentato domanda alla Cassa per il Mezzogiorno per ottenere i beneficî previsti per la riparazione o la ricostruzione di fabbricati rurali ed annesse pertinenze possono optare, prima che sia intervenuto il decreto di concessione, per la procedura normale prevista per la ricostruzione o riparazione di fabbricati adibiti ad uso di civile abitazione, ai sensi degli articoli 3 e 6 della legge 5 ottobre 1962, n. 1431, e successive modificazioni, notificando tale loro volontà all'Ufficio del Genio civile competente per territorio.

I proprietari di fabbricati rurali distrutti o danneggiati dal terremoto possono anche effettuarne la ricostruzione sia nel centro abitato sia in agglomerati, esistenti o in formazione, in altre contrade rurali nel territorio dello stesso Comune.

(*È approvato*).

Art. 9.

La Cassa per il Mezzogiorno, per provvedere agli adempimenti connessi all'attuazione degli articoli 16 e 17 della legge 5 ottobre 1962, n. 1431, è autorizzata ad istituire presso il Provveditorato alle opere pubbliche di Napoli una sua delegazione, presieduta da un consigliere di amministrazione, con il compito di procedere all'istruttoria delle domande ed alla concessione dei contributi.

(*È approvato*).

Art. 10.

Il secondo, terzo, quarto, quinto e sesto comma dell'articolo 18 della legge 5 ottobre 1962, n. 1431, sono sostituiti dal seguente:

« Il Ministero dei lavori pubblici è autorizzato a procedere a totale carico dello Stato, direttamente o mediante l'opera degli Enti interessati, entro i limiti che saranno annualmente determinati con decreto del Ministro dei lavori pubblici di concerto con il Ministro del tesoro, alle opere di sistemazione, di riparazione e di ricostruzione di edifici pubblici o di uso pubblico, di edifici comunali, di edifici di proprietà delle Province e dei Comuni adibiti a pubblici servizi, di acquedotti, fognature, ambulatori comunali, cimiteri ed altre opere igieniche e sanitarie, edifici scolastici e scuole materne con arredamenti e attrezzature relativi, campi ed impianti sportivi e ricreativi comunali con le relative attrezzature, impianti comunali inerenti all'espletamento dei servizi pubblici esistenti, parchi e giardini comunali, piazze, chiese parrocchiali, succursali ed assimilate e relative case canoniche, strade statali, provinciali, comunali, vicinali, edifici adibiti ad uso di culto e beneficenza, che rientrino fra quelli indicati nei decreti legislativi presidenziali 27 giugno 1946, n. 35,

e 29 maggio 1947, n. 649, ratificati con modifiche dalla legge 10 agosto 1950, n. 784 ».

(*È approvato*).

Art. 11.

All'articolo 21 della legge 5 ottobre 1962, n. 1431, è aggiunto il seguente comma:

« I piani di ricostruzione hanno valore di piani particolareggiati di esecuzione ».

(*È approvato*).

Art. 12.

L'articolo 8 della legge 4 novembre 1963, n. 1465, è sostituito dal seguente:

« Il Ministero dei lavori pubblici è autorizzato a procedere a totale carico dello stanziamento di cui all'articolo 1 ed in sostituzione dei Comuni, alle espropriazioni delle aree edificabili ricadenti nei piani di zona o nei piani di ricostruzione di cui agli articoli 20 e 21 della legge 5 ottobre 1962, n. 1431, nonchè alle espropriazioni delle aree ricadenti nei piani di zona e destinate alla viabilità pubblica.

Le aree sono assegnate gratuitamente ai Comuni per l'attuazione dei piani di cui al comma precedente.

Il Ministro dei lavori pubblici determina con proprio decreto i criteri per l'assegnazione delle aree.

Per la realizzazione delle opere di urbanizzazione si applica la legge 29 settembre 1964, n. 847 ».

(*È approvato*).

Art. 13.

Il termine fissato dall'articolo 22 della legge 5 ottobre 1962, n. 1431, prorogato al 10 novembre 1964 dalla legge 4 novembre 1963, n. 1465, è ulteriormente prorogato al 30 giugno 1965.

(*È approvato*).

Art. 14.

La gestione delle opere e la concessione dei contributi previsti dalla presente legge a carico del Ministero dei lavori pubblici sono demandate ai Provveditorati alle opere pubbliche competenti per territorio.

(*È approvato*).

Art. 15.

L'esenzione venticinquennale dall'imposta sui fabbricati e relative sovrimposte prevista per le ricostruzioni all'articolo 11 della legge 4 novembre 1963, n. 1465, è estesa ai fabbricati riparati, limitatamente ad un periodo di 15 anni.

(*È approvato*).

Art. 16.

Le disposizioni della presente legge si applicano anche ai lavori di ricostruzione e riparazione di edifici non ancora ultimati alla data di entrata in vigore della legge 31 maggio 1964, n. 357.

(*È approvato*).

Art. 17.

Il termine per chiedere i benefici previsti dalla presente legge è di otto mesi a decorrere dalla sua pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale*.

(*È approvato*).

Art. 18.

Sono abrogate tutte le disposizioni in contrasto con la presente legge.

(*È approvato*).

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

(*È approvato*).

La seduta termina alle ore 11,05.

Dott. MARIO CARONI
Direttore gen. dell'Ufficio delle Commissioni parlamentari